VERBALE DI ACCORDO
E.V.R. 2020

In Torino, addì 11 marzo 2021,

tra

- il Collegio Costruttori Edili – ANCE Torino rappresentato dal Vice Presidente Ing. Federico Menaldo

e

- la FeNEAL/UIL PIEMONTE rappresentata dal Segretario Regionale Sig. Claudio Papa;
- la FILCA/CISL della provincia di Torino rappresentata dal Segretario Generale Dr. Gerlando Castelli;
- la FILLEA/CGIL della provincia di Torino rappresentata dal Segretario Generale Sig. Marco Bosio;

Premesso che

- in data 18 ottobre 2016 è stato sottoscritto l'accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale 30 aprile 2012;
- in base al disposto degli artt. 12 e 46 del vigente CCNL, è stata prevista, nell'allegato V al Verbale di Accordo di cui al punto precedente, la verifica nella provincia di Torino, dell'Elemento Variabile della Retribuzione (EVR);
- l'EVR, in quanto premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e, a tal fine, la sua erogazione è subordinata ai criteri e alle modalità di cui all'art. 38 del vigente CCNL e di cui all'allegato V all'Accordo 18 ottobre 2016 di rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale 30 aprile 2012;
- Le Parti come sopra rappresentate, a seguito di presentazione da parte delle Organizzazioni Sindacali della piattaforma di rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro integrativo del CCNL edile ed in considerazione dell'avanzamento delle trattative, in data 31 ottobre 2019 hanno concordato unitariamente di mantenere temporaneamente in essere tutti gli istituti compresi nel CCPL 18 ottobre 2016 , solo e solamente per garantire una tempistica alle parti che consentisse di concludere le trattative inerenti il rinnovo del CCPL 2019/2022,
- L'EVR era ricompreso fra tali istituti.
- Per la situazione di emergenza causata dal Covid-19 e la conseguente inattività delle imprese le parti in via eccezionale hanno differito la procedura di determinazione dell' EVR 2020 riferito all'andamento del triennio 2017/2019

Ritenuto

di poter ora procedere con il presente atto alla verifica, su base territoriale, dell'andamento degli indicatori 2017/2019 da prendersi a riferimento ai fini della

quantificazione dell'EVR la cui determinazione ed erogazione è risultata durante il 2020 momentaneamente sospesa;

Tutto ciò premesso e ritenuto, si conviene quanto segue

1) Gli indicatori medi per il triennio 2017/2019, a confronto di quelli 2016/2018 , che esprimono l'andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e indicati nel citato Accordo Provinciale 18 ottobre 2016, determinano il riconoscimento a livello territoriale dell'E.V.R. nella misura pari al 4%, in quanto i quattro indicatori sono risultati positivi, secondo quanto riportato nella tabella di cui all'Allegato n. 1 del presente accordo;

2) Determinato l'EVR a livello territoriale nella misura di cui al precedente punto, ogni impresa procederà entro il 15 aprile 2021 alle verifiche degli indicatori aziendali – ore di lavoro denunciate in Cassa Edile e volume d'affari IVA così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA - relativi ai medesimi trienni di riferimento (media 2017/2019 su media 2016/2018), con le modalità di cui all'allegato V dell'Accordo 18 ottobre 2016;

3) In presenza di entrambi gli indicatori aziendali pari o positivi l'impresa erogherà l'EVR nella misura di cui all'Allegato 2.
In presenza di un solo indicatore aziendale pari o positivo l'impresa erogherà l'EVR nella misura ridotta di cui all'Allegato 3.
In presenza di entrambi gli indicatori aziendali negativi l'impresa non erogherà l'EVR.

4) L'impresa, al fine di potersi avvalere della possibilità di erogare in misura ridotta o di non erogare l'EVR dovrà avvalersi della procedura di cui all'art. 38 del vigente CCNL e dell'Allegato V del CCPL 18 ottobre 2016 di cui si allegano i fac-simili – Allegati 4 e 5. L'intera procedura dovrà esaurirsi entro 30 giorni dal ricevimento da parte delle Organizzazioni Sindacali Territoriali dell'informativa inviata dal Collegio Costruttori Edili - ANCE Torino o dalla Cassa Edile di Torino. L'impresa è autorizzata ad applicare l'EVR in misura ridotta od a non applicarlo nel caso in cui sia stata verificata, nel corso del confronto con le O.O.S.S, la ricorrenza delle condizioni contrattuali, ovvero quando siano esauriti i termini della procedura di cui sopra e non sia pervenuta alcuna richiesta di confronto da parte delle OO.SS. Resta fermo quanto previsto in proposito dall'art. 38 del vigente CCNL per le imprese con soli impiegati e per le imprese di nuova costituzione.

5) Determinata la misura dovuta dell'EVR in base all'andamento degli indicatori aziendali nel corso del triennio 2017/2019, come previsto dal CCPL 18 ottobre 2016, l'importo totale che spetterà a ciascun dipendente, attualmente in forza alla data del presente accordo, sarà quantificato, per gli operai prendendo a riferimento le ore di lavoro ordinario effettivamente prestato (con un massimo di n. 173 nel mese) e per gli impiegati il periodo di lavoro ordinario da ciascuno effettivamente prestato nel corso del 2020. Tale importo, in via eccezionale , potrà anche essere erogato dall'impresa frazionato in sei rate mensili a decorre da ed unitamente con le competenze mensili del mese di maggio 2021. Allo stesso modo si procederà su richiesta alle imprese da parte dei dipendenti non in forza che abbiano prestato effettivamente attività di lavoro nel 2020.

6) Le Parti si danno atto che gli importi dell'EVR erogati ai sensi del CCPL 18 ottobre 2016 e del presente Accordo, presentano i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di tassazione separata delle erogazioni premiali. In particolare, le Parti dichiarano che l'Accordo è conforme alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 182-189 della Legge del 28/12/2015 n. 208 e del Decreto Ministeriale 25 marzo 2016.

7) Le Parti concordano, infine, che della erogazione o della parziale o mancata erogazione dell' EVR secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale e dalla eventuale contrattazione integrativa territoriale di settore tutti i datori di lavoro dovranno dare comunicazione alla Cassa Edile di Torino, compilando l'apposito campo che Cassa Edile di Torino provvederà a predisporre sul M.U.T.. Allo scopo, il presente accordo sarà immediatamente inoltrato dal Collegio Costruttori Edili – ANCE Torino alla Cassa Edile di Torino per l'implementazione prevista in questo punto.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. IL COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI
ANCE TORINO

p. la Fe.N.E.A.L.-U.I.L.

p. la F.I.L.C.A.-C.I.S.L.

p. la F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.

Accordo Provinciale 11 marzo 2021

Allegato n. 1

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR)
DETERMINAZIONE DELLA MISURA PER L'ANNO 2020
VERIFICA TERRITORIALE DEGLI INDICATORI

INDICATORE	INCIDENZA PONDERALE	MEDIA TRIENNIO 2019/18/17	MEDIA TRIENNIO 2018/17/16	ESITO
1. Numero lavoratori iscritti in Cassa Edile	25%	9456	9265	Positivo
2. Monte salari denunciato in Cassa Edile	25%	€ 157.631.607	€ 152.008.152	Positivo
3. Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile	25%	14.448.636	13.923.199	Positivo
4. Ore CIGO/CIGS rapportate al numero dei lavoratori iscritti in Cassa Edile	25%	27	35	Positivo

Accordo Provinciale 11 marzo 2021

Allegato n.2

TABELLA 1

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (E.V.R.)
IMPORTI DA EROGARE
MISURA PIENA DEL 4%

Importi orari EVR operai anno 2020

OPERAI	IMPORTO ORARIO
Operaio 4°livello	0,26 euro
Operaio specializzato – 3°livello	0,25 euro
Operaio qualificato – 2°livello	0,22 euro
Operaio comune - 1°livello	0,19 euro
Custodi B	0,17 euro
Custodi C	0,15 euro

Importi mensili EVR impiegati anno 2020

IMPIEGATI	IMPORTO MENSILE
7°livello	65,23 euro
6°livello	58,71 euro
5°livello	48,92 euro
4°livello	45,66 euro
3°livello	42,40 euro
2°livello	38,16 euro
1°livello	32,61 euro

Accordo Provinciale 11 marzo 2021

Allegato n.3

TABELLA 2
ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (E.V.R.)
IMPORTI DA EROGARE

MISURA RIDOTTA AL 2,6%

Importi orari EVR operai anno 2020 – misura ridotta

OPERAI	IMPORTO ORARIO
Operaio 4°livello	0,17 euro
Operaio specializzato – 3°livello	0,16 euro
Operaio qualificato – 2°livello	0,14 euro
Operaio comune - 1°livello	0,12 euro
Custodi B	0,11 euro
Custodi C	0,10 euro

Importi mensili EVR impiegati anno 2020 - misura ridotta

IMPIEGATI	IMPORTO MENSILE
7°livello	42,40 euro
6°livello	38,16 euro
5°livello	31,80 euro
4°livello	29,68 euro
3°livello	27,56 euro
2°livello	24,80 euro
1°livello	21,20 euro

Allegato n. 4

FAC-SIMILE - AUTODICHIARAZIONE DA TRASMETTERE IN CASO DI NON RAGGIUNGIMENTO DI UNO DEI PARAMETRI AZIENDALI

Carta intestata impresa

Luogo e data

Spett.le
CASSA EDILE DI TORINO
(pec: imprese.to00@infopec.cassaedile.it)

Spett.le
RSU/RSA
(ove presente)

E p.c. Spett.le
COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI - ANCE TORINO
(pec: sindacale.ancetorino@pec.ance.it)

Oggetto: Elemento Variabile della Retribuzione (EVR)
Autodichiarazione di non raggiungimento di uno dei parametri aziendali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, dell'Allegato V all'Accordo 18 ottobre 2016 di rinnovo dell'Accordo Collettivo Provinciale 30 aprile 2012, nonché del Verbale di Accordo Provinciale 11 marzo 2021 , la scrivente Impresa dichiara il non raggiungimento del parametro qui di seguito crocettato nel periodo preso a riferimento per l'erogazione dell'EVR in quanto il valore medio di tale parametro nel triennio 2017/2019 non è risultato pari o superiore al valore medio del triennio 2016/2018.

☐ ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;
☐ volume d'affari IVA, come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA

e, di conseguenza, dichiara che per l'anno 2021 procederà all'erogazione dell'EVR in misura ridotta, pari al 30% dell'EVR definito a livello territoriale oltre al 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%, pari al 2,6% come da Allegato n. 3) al Verbale di Accordo 11 marzo 2021.

La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 38 del vigente CCNL, dall'Allegato V all'Accordo 18 ottobre 2016 di rinnovo dell'Accordo Collettivo Provinciale 30 aprile 2012, nonché dal Verbale di Accordo Provinciale di Lavoro 11 marzo 2021 anche ai fini dell'eventuale attivazione del confronto con le OO.SS. previsto dalle citate disposizioni.

Distinti saluti.

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

Allegato n. 5

FAC-SIMILE - AUTODICHIARAZIONE DA TRASMETTERE IN CASO DI NON RAGGIUNGIMENTO DEI DUE PARAMETRI AZIENDALI

Carta intestata impresa

Luogo e data

Spett.le
CASSA EDILE DI TORINO
(pec: imprese.to00@infopec.cassaedile.it)

Spett.le
RSU/RSA
(ove presente)

E p.c. Spett.le
COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI- ANCE TORINO
(pec: sindacale.ancetorino@pec.ance.it)

Oggetto: Elemento Variabile della Retribuzione (EVR)
Autodichiarazione di non raggiungimento dei due parametri aziendali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, dell'Allegato V all'Accordo 18 ottobre 2016 di rinnovo dell'Accordo Collettivo Provinciale di Lavoro 30 aprile 2012, nonché dal Verbale di Accordo del 11 marzo 2021 la scrivente Impresa dichiara il non raggiungimento di entrambi i parametri nel periodo preso a riferimento per l'erogazione dell'EVR in quanto il valore medio di ciascuno di tali parametri nel triennio 2017/2019 non è risultato pari o superiore al valore medio del corrispondente parametro nel triennio 2016/2018

- ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;
- volume d'affari IVA, come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA

e, di conseguenza, dichiara che non procederà all'erogazione dell'EVR.

La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 38 del vigente CCNL, dall'Allegato V all'Accordo 18 ottobre 2016 di rinnovo dell'Accordo Collettivo Provinciale di Lavoro 30 aprile 2012, nonché dal Verbale di Accordo 11 marzo 2021, anche ai fini dell'eventuale attivazione del confronto con le OO.SS. previsto dalle citate disposizioni.

Distinti saluti.

Timbro e Firma del Legale Rappresentante